

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, DI STEFANO, VENTRE, SALERNO, PATRIARCA, AZZARÀ, CONDORELLI, IANNIELLO, ANGELONI, BOSCO, DE CINQUE, LOMBARDI, PARISI, CHESSA, GRAZIANI, SARTORI, PAGANI Antonino, FOSCHI, DUÒ, TOTH, PERINA, COVIELLO, PERUGINI, SANTALCO, GENOVESE e TANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1991

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina e della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 10 maggio 1983, n. 212, ha istituito nel titolo V, i ruoli R.T.A. (Ruolo tecnico amministrativo) - R.T.O. (Ruolo tecnico operativo) - R.U.S. (Ruolo unico speciale) per i S.U. (sottufficiali), marescialli maggiori con almeno un anno di anzianità, attraverso un pubblico concorso per titoli ed esami.

Nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla citata legge sono stabiliti i volumi organici e la progressione di carriera secondo le seguenti modalità:

tipo di avanzamento: a scelta con vari tempi di permanenza nei singoli gradi;
grado apicale: maggiore.

All'articolo 58, ultimo comma, della citata legge n. 212 del 1983, è stabilito altresì che agli ufficiali dei ruoli R.T.A. - R.T.O. - R.U.S. «si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamenti e di stato, ove non diversamente disposto dalla presente legge».

Dopo oltre otto anni di attuazione della legge n. 212 del 1983 con risultati decisamente più che positivi circa l'impiego in ruolo di questi ufficiali, sono comunque emerse delle anomalie e sperequazioni che è necessario eliminare.

Le anomalie sono collocabili ed evidenziabili nella discriminazione attuata per gli ufficiali dei ruoli R.T.A. - R.T.O. - R.U.S.,

diversamente dagli ufficiali dei ruoli normali, speciali ed ex esaurimento, circa le modalità di avanzamento nei vari gradi; nel caso dei ruoli R.T.A. e simili: a scelta; negli altri casi per anzianità.

Un'altra anomalia evidente è la collocazione del grado apicale, che per il ruolo in esame è quello di «maggiore», mentre per gli ex R.E. (Ruolo ad esaurimento) è quello di «tenente colonnello», con tutti i benefici normativi ed economici.

Giova qui ricordare che il passaggio nel R.T.A. avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, quindi con il possesso di professionalità ed indubbie capacità prima di acquisire il rapporto d'impiego, mentre gli ufficiali dell'ex R.E., ai quali è stato riconosciuto stato giuridico, impiego, carriera, benefici economici *ope legis*, quindi in uniformazione agli altri ufficiali, non hanno mai sostenuto alcun concorso per acquisire il rapporto d'impiego. Tale condizione per gli ufficiali ex R.E. deriva esclusivamente dall'originario breve corso formativo A.U.C. (sei mesi); mentre per gli ufficiali R.T.A., oltre al concorso per titoli ed esami, per aver sostenuto vari corsi e concorsi esperiti nel ruolo di provenienza.

Le sperequazioni sono evidenziabili, all'atto dell'inquadramento stipendiale, nel mancato riconoscimento del servizio militare comunque prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale ed in contrasto al dettame di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dettame attuato solo per gli ufficiali provenienti dai sottufficiali transitati nel R.U.S. nel 1981 e precedenti, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 16-18 maggio 1989.

Il decreto del Presidente della Repubblica in parola all'articolo 30 stabilisce che il servizio militare comunque prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale vada considerato ai fini amministrativi come servizio svolto da ufficiale.

Alla luce di quanto su esposto e nel tentativo di attuare un sistema razionale ed uniforme per lo *status*, gli sviluppi di carriera ed i conseguenti benefici normativi ed economici, che vengono riconosciuti tra

l'altro anche agli ufficiali del ruolo ex R.E., per gli ufficiali R.T.A. - R.T.O. - R.U.S., nelle loro aspettative, si ritiene che la risoluzione ai problemi esistenti possa essere attuata con l'approvazione delle proposte modifiche alla legge istitutiva (n. 212 del 1983), che in sintesi prevedono:

avanzamento ad anzianità fino al grado di maggiore, se giudicati idonei;

grado apicale: tenente colonnello, acquisibile a scelta.

È fondamentale il grado di tenente colonnello in quanto i vantaggi economici, recentemente ottenuti dagli ufficiali, si concretizzano con l'acquisizione di tale grado e che per gli ufficiali del ruolo R.T.A. sarebbe il giusto premio ad una lunga ed onorata carriera considerato che tale grado si acquisirebbe dopo almeno 38 anni di servizio.

* * *

Gli adeguati correttivi che la presente proposta vuole apportare alla normativa vigente sono:

le necessarie modifiche alle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, della legge n. 213 del 1983, introducendo il metodo dell'avanzamento ad anzianità per i gradi intermedi e quella a scelta per il grado apicale, così come avviene per tutti gli ufficiali degli altri ruoli; ciò nella considerazione che l'immissione dei sottufficiali nei ruoli degli ufficiali avviene, dopo una rigorosa azione selettiva per titoli ed esami, con una progressione di carriera limitata sia alla tarda età dei neo ufficiali, che dall'avanzamento a scelta, senza riconoscere loro la professionalità pregressa acquisita e maturata nella categoria di provenienza;

l'attribuzione di sei scatti biennali di stipendio, al fine di evitare che lo stipendio spettante nella nuova posizione di stato sia inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero rimasti nella carriera di provenienza;

la necessità di uniformare la durata di permanenza in ausiliaria a quella degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo provvedimento è tanto atteso dalla categoria interessata, composta da ufficiali dotati di enorme esperienza ed elevate capacità professionali acquisite durante una già lunga carriera militare che va da un minimo di 23 anni fino ad oltre 35 anni.

Per tali motivi si è fiduciosi nella sensibilità che il Parlamento ha sempre avuto nell'affrontare e risolvere i problemi del personale militare e si confida in una

sollecita approvazione della proposta in argomento, tanto più che l'onere finanziario che essa comporta - come risulta chiaramente dall'articolo 5 - è assai limitato, assommando, in tutto, a 200 milioni annui.

Va solo aggiunto, per completezza, che il presente disegno di legge si affianca ad altro di analogo contenuto formulato ad iniziativa del senatore Signori ed altri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituite dalle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla presente legge.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno è riportato nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla presente legge ed è stabilito come segue:

a) da tenente a capitano e gradi corrispondenti: avanzamento ad anzianità dopo quattro anni di permanenza nel grado;

b) da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: avanzamento ad anzianità dopo sei anni di permanenza nel grado;

c) da maggiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti: avanzamento a scelta nella misura di 1/5 dei maggiori non ancora valutati, dopo due anni di permanenza minima nel grado».

Art. 3.

1. All'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Inoltre ai predetti ufficiali che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buona uscita, e senza alcun effetto ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante».

Art. 4.

1. L'articolo 59 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 è stabilito in 63 anni per gli ufficiali superiori e in 61 anni per gli ufficiali inferiori e subalterni.

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1 la permanenza massima nella ausiliaria è di cinque anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue:

- a) ufficiali superiori: 68 anni;
- b) ufficiali inferiori e subalterni: 66 anni».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione di lire 170 milioni e lire 15 milioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti ai capitoli 1375 e 4496 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nonché mediante riduzione di lire 15 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA D/1
(Articolo 1)CONSISTENZA DEGLI ORGANICI
E CRITERI DI PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI

E S E R C I T O

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
-------	---	--------------------	---------------------------------------	---

RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Tenente colonnello ...	-	20	-	-
Maggiore	scelta	75	5	2
Capitano	anzianità	165	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	178	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE ARMI E DEI CORPI

Tenente colonnello ...	-	60	-	-
Maggiore	scelta	225	15	2
Capitano	anzianità	450	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	505	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/2
(Articolo 1)CONSISTENZA DEGLI ORGANICI
E CRITERI DI PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI

M A R I N A

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
-------	---	--------------------	---------------------------------------	---

RUOLO DEL CORPO UNICO SPECIALISTI

Capitano di fregata ...	-	35	-	-
Capitano di corvetta ..	scelta	135	9	2
Tenente di vascello ...	anzianità	270	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Sottotenente di vascello	anzianità	315	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/3
(Articolo 1)CONSISTENZA DEGLI ORGANICI
E CRITERI DI PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI

AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
RUOLO UNICO SPECIALISTI				
Tenente colonnello ...	-	70	-	-
Maggiore	scelta	270	18	2
Capitano	anzianità	570	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	630	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

TABELLA D/4
(Articolo 1)CONSISTENZA DEGLI ORGANICI
E CRITERI DI PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI

GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione
RUOLO TECNICO-OPERATIVO				
Tenente colonnello ...	-	15	-	-
Maggiore	scelta	57	4	2
Capitano	anzianità	118	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	131	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4